



COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI
DI TIPO MAFIOSO E PRESIDENTE DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ

RELAZIONE ANNUALE

di cui all'articolo 5, comma 1 lett. c, del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 284

ATTIVITÀ 2010 DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 284

INDICE

Introduzione	pag. 1
Situazione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso	pag. 2
Domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso	pag. 4
Attività deliberativa	pag. 7
Questioni applicative della legge nr. 512/99	pag. 10
Proposte di modifiche normative	pag. 12
Contenzioso	pag. 15
Programma di informazione	pag. 17

INTRODUZIONE

Con D.P.R. del 28 ottobre 2010 su deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Prefetto a riposo Giancarlo Trevisone è stato nominato Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nonché Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Nel corso dell'anno 2010 l'incarico di Presidente del Comitato è stato svolto dal Prefetto a riposo Giosuè Marino sino alla data delle sue dimissioni avvenute nel mese di settembre 2010.

In virtù della continuità dell'azione amministrativa il Comitato, nel periodo novembre – dicembre 2010, ha continuato a svolgere l'accesso al Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso come già illustrato nella precedente relazione.

Infatti, l'Organo Collegiale ha perseguito nel corso del 2010, in via prioritaria, i seguenti obiettivi:

- garantire il risarcimento danni alle vittime con un accesso in quota al Fondo più favorevole come già avvenuto nell'anno precedente;
- privilegiare le istanze di accesso al Fondo delle vittime della mafia rispetto agli enti costituitisi parte civile nei processi penali;
- esaminare le diverse criticità individuate nel corso della applicazione della legge 512/1999;
- chiarire, con l'ausilio di Organi Consultivi, le principali questioni interpretative della normativa;
- approvare un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarietà e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Nella presente relazione viene illustrata l'attività svolta dall'Ufficio del Commissario e dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e rappresentate le questioni più rilevanti affrontate nel corso dell'anno.

I - Situazione finanziaria del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

All'inizio del 2010 il Fondo presentava una liquidità di **€ 17.844.383,00** costituito da:

- **€ 3.847.044,00** depositi presso banche;
- **€ 350,00** ratei (interessi su titoli);
- **€ 13.996.989,00** crediti (operazioni in P.c.T.).

Nel corso dell'esercizio 2010 il Fondo, è stato interessato dai seguenti flussi:

in entrata:

- **€ 7.843.075,00** quale contributo dello Stato ex art. 1 della legge 512/99;
- **€ 53.000.000,00**, quale contributo a carattere ordinario al Fondo di rotazione, ex lege 186/08, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di cui € 23.000.000,00 accreditati nel mese di luglio ed ulteriori € 30.000.000,00 nel mese di novembre.

Inoltre, come già rappresentato nella precedente relazione annuale sono stati accreditati **€ 3.656.690,00** quali somme derivanti dalla vendita di beni confiscati ai mafiosi ex artt. 1 e 2 della L. 512/99, impegnati nell'esercizio finanziario 2009.

in uscita:

- **€ 25.733.378,61**, somma complessivamente deliberata per i risarcimenti in favore delle vittime della mafia (persone fisiche ed Enti), da erogarsi in quota proporzionale;
- **€ 78.605,97** destinati come stabilito dalla delibera n. 156 del 26 maggio 2010, per la campagna di informazione, di cui **€ 63.605,97**, quale residuo delle precedenti campagne di informazione e **€ 15.000,00** relativi al nuovo stanziamento.

Inoltre, sono stati **effettivamente erogati € 39.326.489,56**, relativi agli impegni già assunti quali i saldi 2007 e 2008, 1° e 2° accesso in quota 2009 e 1° accesso 2010.

Dalla lettura dei dati sopra citati appare, comunque, evidente che nonostante già dall'anno precedente sia stato avviato un graduale riequilibrio della situazione finanziaria del Fondo, per coprire per intero il fabbisogno stimato per l'anno è risultata necessaria una assegnazione integrativa delle risorse, di fatto solo parzialmente affluite.

II - Domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso


Nell'anno 2010 sono pervenute, tramite le Prefetture UTG, complessivamente **538 istanze** di accesso al Fondo di rotazione e quasi la totalità riguarda le aree maggiormente interessate ai fenomeni mafiosi (**513**).

Il numero totale è pressoché invariato rispetto allo scorso anno (531) ma presenta alcune variazioni significative nelle varie realtà regionali.


In particolare:

- n. **427 dalla Sicilia**, da cui provengono il **79%** delle istanze e che presenta un incremento del 9,8% rispetto al 2009;
- n. **46 dalla Campania** (**9%** delle istanze) dove si registra un decremento del 37,8% rispetto all'anno precedente;
- n. **22 dalla Puglia**, n. **18 dalla Calabria** e n. **25 dalle altre regioni** da cui arriva il restante 12% delle istanze totali.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE –ANNO 2010





DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE RAFFRONTO ANNI 2009/2010



Le istanze pervenute all'ufficio competente sono state prevalentemente presentate da **privati** (62%) mentre quelle prodotte dai Comuni e dalle Associazioni rappresentano il 38% del totale.


TIPOLOGIA ISTANTI



La situazione delle **538** istanze presentate è la seguente:

- nr. 26 sono state deliberate nel **2010**;
- nr. 1 istanza relativa ad un beneficiario deceduto;
- nr. 98, con istruttoria completata, che devono essere esaminate dal Comitato per un importo di € 22.303.745,16;
- nr. 391, per un importo di € 45.716.970,75 (cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria stabiliti in sentenza), non sono state definite perché ancora in istruttoria;
- nr. 22 hanno comportato comunicazioni agli istanti, sui motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Situazione istanze presentate



III - Attività deliberativa

Il Comitato, all'inizio del 2010, nonostante il graduale riequilibrio della situazione finanziaria del Fondo avviato già dall'anno precedente, di cui si è fatto cenno nel capitolo I, ha comunque preso atto dell'insufficienza delle disponibilità economiche rispetto al fabbisogno e agli impegni assunti negli anni precedenti, e pertanto ha ritenuto necessario ricorrere all'applicazione:

- dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, che prevede: *“il diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso”*;
- e
- dell'art. 14 del Regolamento, adottato con d.p.r. 28 maggio 2001, n. 284, che prevede: *“il Comitato, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, deliberi l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate e non definite e di quelle che potranno essere presentate nel corso dell'esercizio, nonché delle disponibilità del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'art. 2 della medesima legge”*.

Pertanto con la delibera 1 del 13 gennaio 2010 l'Organo collegiale ha confermato, anche per il 2010, l'accesso al Fondo in quote proporzionali, nell'intento di agevolare il più possibile le vittime e precisamente disponendo la liquidazione del:

- 40% del risarcimento all'atto dell'adozione della delibera;
- 30% come ulteriore quota di pagamento allo scadere del primo anno dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
- rimanente 30% a saldo alla scadenza di un biennio dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

Con la medesima delibera, altresì, il Comitato, per venire incontro alle esigenze degli istanti che hanno sostenuto le spese di giudizio, ha confermato che il pagamento delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa sia effettuato in un'unica soluzione, unitamente all'eventuale quota di accesso per provvisoriale o per risarcimento.

L'attività deliberativa, comunque, ha subito nel corso dell'anno un incremento pari al 42%, risultato di una maggiore produttività in termini di decisioni e di definizione dei procedimenti.

Nel corso del 2010 l'Organo Collegiale si è riunito in nr. **68** sedute ed ha adottato, complessivamente, nr.**400** decisioni, a fronte delle 54 sedute con **281** deliberazioni dell'anno precedente.

Tali decisioni comprendono oltre le istanze presentate nel 2010, anche quelle presentate negli anni precedenti ancora in istruttoria.


In particolare: 13 relative ad istanze del 2007, 65 del 2008, 219 del 2009, 26 del 2010.

Le 400 delibere hanno comportato un onere finanziario pari ad € **25.748.378,61**.

Delle **400** delibere:

- nr. 323 sono accoglimenti o parziali accoglimenti;
- nr. 72 sono non accoglimenti;
- nr. 2 annullate;
- nr. 3 di carattere generale.

TIPOLOGIA DELIBERE COMITATO



Le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale accoglimento delle domande di accesso al Fondo vanno individuate:

- nei motivi ostativi ex art. 2 ter legge n. 186/2008, riguardanti i requisiti soggettivi della vittima deceduta in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
- nel mancato riconoscimento nella sentenza a carico del reo dell'aggravante mafiosa di cui al sopra citato art. 4;
- nella limitazione, per gli enti o associazioni, del diritto di accesso al Fondo al solo rimborso delle spese processuali ex lege 94/2009.

Le **3** delibere di carattere generale adottate dal Comitato trattano i seguenti argomenti:

- nr. 1 per la determinazione dei criteri per l'accesso al fondo in quota proporzionale;
- nr. 1 per la campagna di informazione;
- nr. 1 per le modalità della costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno nei giudizi civili per il risarcimento dei danni causati da reati di tipo mafioso notificati al Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 22.12.1999 n.512.

Il Comitato, inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha effettuato nr. 22 comunicazioni agli istanti, sui motivi ostativi all'accoglimento.

Dette comunicazioni hanno interrotto i relativi procedimenti in attesa di ricevere le eventuali osservazioni da parte degli istanti.

IV - Questioni applicative della legge n. 512/99

Nel corso dell'anno sono emerse alcune problematiche che hanno richiesto un'analisi più approfondita della L.512/99 in merito alla posizione giuridica del Fondo di rotazione nei giudizi civili notificati ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 22.12.1999 n.512.

Infatti a seguito della notifica dell'atto di citazione al Fondo di rotazione in alcuni contenziosi di particolare rilievo anche sotto il profilo economico, l'Amministrazione dell'Interno è stata citata in giudizio dalla parte attrice quale parte processuale obbligata in solido con gli autori del reato di tipo mafioso per il risarcimento dei danni alle vittime.

Al riguardo, in conformità con quanto espresso dalle competenti Avvocature Distrettuali e, quindi, confermato dall'Avvocatura Generale, la notifica effettuata ai sensi del citato articolo 5 costituisce una mera "denuntiatio litis", e non una citazione in giudizio finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto. Quindi, viene ribadita la completa estraneità dell'Amministrazione dell'Interno alla pronuncia di condanna riferita ai responsabili del reato, sottolineando la netta demarcazione tra la responsabilità penale degli autori del reato e l'obbligazione che una legge speciale, quale è la 512/99, pone a carico del Fondo, istituito per uno scopo di solidarietà.

Considerato che la legge 512/99 non attribuisce al Ministero dell'Interno la figura di fideiussore di obbligazioni altrui, escludendo la configurabilità di un rapporto giuridico solidale con i rei, l'eventuale costituzione in giudizio del Fondo si configura come un mero intervento volontario e quindi in una fattispecie del tutto atipica, in quanto non rientrante in nessuno dei casi previsti dall'art. 105 del c.p.c..

Il Comitato, pertanto, con delibera n. 139 del 12 maggio 2010, nel condividere l'orientamento espresso dalla suddetta Avvocatura, ha assunto come principio guida di carattere generale nell'esercizio della propria attività, la non costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno nel processo civile promosso dalle vittime dei reati, fatta eccezione per quei contenziosi in cui l'Amministrazione è citata direttamente dalla parte attrice per la condanna in solido con gli autori del reato al risarcimento dei danni in favore delle vittime e dei loro eredi, al solo scopo di eccepire la carenza di legittimazione passiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Per altro verso, in relazione alla questione delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà prodotte dagli Enti (art. 4, comma 1 e 2 della legge n.

512/99), oggetto della precedente modifica legislativa in “*materia di sicurezza pubblica*”, di cui all’art. 2, commi 23 e 24 legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha limitato l’accesso al Fondo degli Enti alla liquidazione delle spese processuali, il Comitato si è trovato a ribadire, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dei Comuni medesimi, stante l’insussistenza del diritto di accedere al Fondo, in quanto non persone fisiche.

Tale intervento è finalizzato a riservare le insufficienti risorse finanziarie del Fondo a coloro che devono essere considerati come i veri destinatari della legge, ovvero, le persone fisiche vittime dei reati di mafia.

La linea decisionale assunta dal Comitato si è resa necessaria in particolare nei casi delle opposizioni avanzate da parte di taluni Comuni che hanno presentato domanda di accesso al Fondo di rotazione prima del 15 luglio 2009.

In proposito il Comitato ha confermato il principio guida di carattere generale già assunto nella seduta del 25 novembre 2009, sulla base dell’orientamento espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, applicando la nuova disposizione anche ai procedimenti ancora pendenti, alla stregua del principio del “*tempus regit actum*”, in virtù del quale al provvedimento amministrativo si applicano le norme vigenti al tempo della sua adozione.

V - Proposte di modifiche normative

La maggior parte delle questioni interpretative ed applicative, oltre a quelle di cui si è fatto cenno nel capitolo precedente, sono state risolte negli ultimi anni.

Tuttavia, le seguenti iniziative, già oggetto di proposte di modifica ed integrazione alla normativa vigente, sono ancora in attesa di approvazione in Parlamento.

- 1 - In particolare è stato rilevato che spesso soggetti, già destinatari di benefici erogati ex lege 23 febbraio 1999, n. 44 - *“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”*, - per lo stesso evento dannoso, chiedono, successivamente, anche il risarcimenti dei danni ex lege n. 512/1999.

Ne consegue, che in alcuni casi per lo stesso evento potrebbe determinarsi la duplicazione di erogazioni da parte dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche, con l’ulteriore aggravante della difficoltà di recuperare le somme liquidate in misura superiore al dovuto.

In realtà, la legge n. 44/1999 vieta, attraverso l’istituto della revoca, la duplicazione dei benefici economici, mentre la legge n. 512/1999, non contempla il divieto di cumulo di somme, eventualmente, erogate in forza di leggi diverse da altre pubbliche amministrazioni.

Quindi nell’ottica di preservare l’integrità patrimoniale dei due Fondi si è ritenuto opportuno elaborare una proposta volta ad una modifica legislativa della legge n. 512/1999 finalizzata ad escludere in modo chiaro ed inequivocabile il cumulo dei benefici con altre provvidenze economiche erogate dallo Stato e da Enti in forza di leggi diverse, ma liquidate per lo stesso evento.

Nello specifico la proposta ha previsto l’inserimento del comma 5 all’art. 4 della legge n. 512/1999 che così recita: “Qualora gli aventi diritto di accesso al Fondo, per lo stesso evento dannoso, abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, un indennizzo o elargizione da parte di pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle locali, il risarcimento del danno, disposto ai sensi della presente legge, sarà ridotto di un importo pari a quanto già percepito come indennizzo o elargizione.”

La proposta è tuttora all’esame del Parlamento.

- 2 - Altra proposta di modifica è stata quella rivolta a sospendere il procedimento di ripetizione delle somme, già liquidate dal Comitato a titolo di provvisoria, nei

casi in cui l'Autorità Giudiziaria dichiara in sede di appello l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nei confronti del condannato in primo grado per morte del medesimo.

Il Comitato ha affrontato alcune situazioni delicate, in particolare il caso in cui l'Autorità giudiziaria in primo grado abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni, disponendo il pagamento della provvisionale e, successivamente, in sede di appello, abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati prescritti, perché estinti per morte del medesimo.

In tale circostanza, l'Organo collegiale, che ha già provveduto al pagamento della provvisionale, dovrebbe procedere al recupero dei benefici già corrisposti ai familiari della vittima, essendo venuta meno la possibilità di arrivare ad una sentenza definitiva di affermazione della responsabilità penale nei confronti dell'unico imputato.

Si verrebbe a creare però una situazione alquanto delicata, giacché l'eventuale recupero delle somme elargite, oltre a contrastare in modo evidente con lo spirito di solidarietà della legge n. 512/99, vanificherebbe l'impegno dello Stato ad intervenire a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso, le quali potrebbero considerare tale recupero come un ulteriore danno.

Per ovviare a tale inconveniente è stata formulata una proposta di modifica degli artt. 11 e 15 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.284 volta a sospendere il procedimento di ripetizione delle somme, già liquidate dal Comitato di solidarietà a titolo di provvisionale, nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria dichiara in sede di appello l'improcedibilità nei confronti del condannato in primo grado per morte del medesimo.

Tale sospensione opererebbe fino alla decisione del Giudice civile. Conseguentemente la ripetizione delle somme elargite potrebbe essere esperita solo se l'azione risarcitoria, avviata in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice e dei suoi successori.

L'articolato di modifica agli artt. 11 e 15 del D.P.R. n. 284/2001 è così formulato:

Art. 1

All'art. 11 comma 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 è aggiunta la seguente lettera d)

d) quando, intervenuta una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, il giudice dall'impugnazione abbia dichiarato estinto il reato per

morte del reo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in tal caso la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione del giudice civile.

Art.2

All'art. 15 comma 1 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284 è aggiunta la seguente lettera c)

c) quando dopo il pagamento della provvisionale, intervenuto a seguito dell'accoglimento della relativa istanza, sia stato dichiarato estinto il reato per morte del reo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e l'azione di risarcimento, esperita nei confronti dei successori del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

Detta proposta è tuttora pendente.

Altra problematica che renderebbe auspicabile un intervento normativo, è quella relativa ai termini del procedimento amministrativo di competenza di questo Ufficio, finalizzato al risarcimento dei danni alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell' art. 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, che si conclude entro 60 giorni.

Tale termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso al Prefetto competente, il quale inizia l'istruttoria verificando i requisiti e i presupposti, previsti dalla normativa utili alla formulazione del parere al Comitato di Solidarietà, che delibera sull'istanza.

Detta istruttoria però risulta particolarmente complessa e pertanto richiede per la sua definizione, solitamente, tempi superiori ai 60 giorni.

Infatti l'acquisizione di notizie, tramite gli organi competenti, sui requisiti e i presupposti per l'accesso al Fondo e l'integrazione della documentazione prodotta dagli interessati a corredo della domanda, spesso incompleta o carente, sono adempimenti che impegnano tempi più o meno lunghi e quindi non consentono la conclusione del procedimento nei termini prescritti.

Pertanto, in considerazione della tutela degli interessi del Fondo e dell' articolato procedimento, in occasione delle recenti modifiche della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", è stata segnalata la necessità di un prolungamento del termine attuale portando da 60 a 180 i giorni utili per la conclusione del procedimento di competenza.

VI - Contenzioso

Nell'ambito del settore del contenzioso sono stati trattati tutti gli atti di citazione che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, sono stati notificati al Fondo di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

In particolare i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge n. 512/1999 fanno obbligo:

- al competente Giudice penale di notificare al Fondo di rotazione, nei procedimenti penali per reati di tipo mafioso, data e luogo dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero (comma 1), nonché il relativo verbale in caso di costituzione di parte civile all'udienza preliminare o al dibattimento (comma 2);
- all'attore, di notificare al Fondo di rotazione l'atto di citazione, nel giudizio civile per il risarcimento dei danni subiti, prima della costituzione delle parti (comma 3).

Significativa la problematica, di cui si è fatto cenno nel capitolo IV, della posizione giuridica del Fondo di rotazione nei giudizi civili per il risarcimento dei danni causati da reati di tipo mafioso notificati al Fondo.

Il Comitato, con la delibera n. 139 del 12 maggio 2010, ha chiarito la questione assumendo come principio guida di carattere generale nell'esercizio della propria attività, la non costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno nel processo civile promosso dalle vittime dei reati, fatta eccezione per quei contenziosi in cui l'Amministrazione è citata direttamente dalla parte attrice per la condanna in solido con gli autori del reato al risarcimento dei danni in favore delle vittime e dei loro eredi, al solo scopo di eccipire la carenza di legittimazione passiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.


È stata evidenziata anche nelle precedenti relazioni, l'incidenza sulle risorse finanziarie del Fondo delle richieste avanzate nelle notifiche degli atti di citazione ex art. 5, comma 3, della legge, che, alla data del **31 dicembre 2010**, hanno raggiunto la complessiva cifra di circa **€ 317.160.601,10**.

Al riguardo questo Ufficio non ha mancato di monitorare attentamente la situazione, coinvolgendo tutte le cancellerie giudiziarie presso cui sono giacenti i procedimenti in argomento, al fine di acquisire elementi di valutazione sui possibili tempi di definizione dei procedimenti.

Dall'inizio dell'attività fino alla data del 31.12.2010 i procedimenti notificati al Fondo sono stati **398**, di cui 277 in attesa del procedimento civile di risarcimento del danno.

Come si evince dal grafico che segue nel 2010 sono stati notificati al Fondo 49 atti, registrando un incremento del 32% rispetto all'anno precedente in cui ne erano stati notificati 37.

Notifiche degli atti di citazione pervenute dal 2000 al 2010



Per quanto concerne le altre attività di competenza del settore - ricorsi avverso le delibere del Comitato di Solidarietà, atti di appello avverso sentenze ed altri provvedimenti - , non si sono evidenziate particolari questioni, fatta eccezione per due casi di richiesta di pagamento dell'imposta di registro di alcune sentenze, che com'è noto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Testo Unico del 26.4.1986 n.131, devono recare, sull'originale delle sentenze stesse, l'annotazione relativa al pagamento dell'imposta che è a carico dei rei, quale unica parte obbligata al risarcimento del danno. Qualora il cancelliere, come previsto dall'art. 13 dello stesso T.U. non abbia cura di svolgere tale compito, il

pagamento della tassa di registrazione della sentenza viene attribuita erroneamente a carico del Fondo.

Al riguardo le motivazioni della richiesta di annullamento avanzata da questo Ufficio hanno trovato diversi riscontri positivi in sede di decisione dell'Autorità Giudicante, tranne in un caso per cui si è in attesa di ricevere le determinazioni adottate dal Giudice.

VII - Programma di informazione

Il Comitato, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 284/2001, con delibera n. 156 del 26 maggio 2010, ha approvato il programma di informazione per la diffusione delle misure intraprese dallo Stato a sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Detto programma, per la cui esecuzione è stato destinato un finanziamento di € **78.605,97**, di cui € **63.605,97**, costituisce il residuo delle precedenti campagne di informazione e € **15.000,00** il nuovo stanziamento, ha previsto una serie di iniziative di comunicazione.

In particolare:

1. Pubblicità informativa e di sensibilizzazione;
2. Numero verde;
3. aggiornamento del sito;

1 Pubblicità informativa e di sensibilizzazione

Come per gli anni precedenti, anche nel 2010, è stata prevista la diffusione del messaggio informativo sui benefici previsti dalla legge 512/99 in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso su alcune pagine della Guida Monaci, per il triennio 2010-2012, e commissionate pubblicazioni alla I.S.E.I. s.r.l. sull'Annuario dei Giornalisti Italiani, per il biennio 2009-2010, pubblicazioni diffuse e distribuite a livello nazionale, sia in ambito pubblico che privato.

L'iniziativa, che si è rivelata valida negli anni precedenti, è stata ripetuta anche perché rientra in un pacchetto commerciale particolarmente vantaggioso della durata di due o tre anni.

2 Numero verde

Il numero verde – **800.191.000**, attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ha impegnato quotidianamente un organico dell'Ufficio di quattro operatori.

I prevalenti quesiti posti dagli utenti riguardano richieste di informazione sulla legge, in particolare circa i requisiti necessari per accedere al Fondo, l'esistenza di altre norme a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché l'iter procedurale delle istanze presentate.


Nel 2010, l'andamento delle richieste a carattere informativo, ha confermato l'incremento già registrato nell'anno precedente, testimoniando una maggiore incisività dell'informazione, grazie anche al Sito istituzionale che è stato costantemente aggiornato per consentire agli utenti una più efficace e diretta informazione.

Come si evince dal grafico che segue, complessivamente sono pervenute al numero verde **454** richieste di informazioni, di cui 194 relative a procedimenti in corso, 63 sulla specifica normativa e le rimanenti 197 riguardanti i benefici previsti da altre normative, nonché diverse argomentazioni non di competenza dell'Ufficio.


Nel raffronto con l'anno precedente si registra un incremento del 5% sul numero delle chiamate che in larga parte riguarda proprio quelle relative alla richiesta di informazioni sui procedimenti in corso.

La maggior parte degli interlocutori hanno riferito di essere venuti a conoscenza dell'esistenza del numero verde attraverso gli enti pubblici e le forze dell'ordine.

MONITORAGGIO CALL CENTER TIPOLOGIA CHIAMATE



TIPOLOGIA CONOSCENZA NUMERO VERDE



Aggiornamento del Sito Internet

E' proseguita la riorganizzazione del Sito Internet, la cui consultazione è stata già resa più semplice ed agevole, con il costante aggiornamento dei dati riguardanti l'attività del Comitato di Solidarietà e dell'Ufficio del Commissario, nell'intento di fornire all'utenza un'informazione in tempo reale, sempre più completa ed esauriente.